

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 5071/20/11/2022 del 9 marzo 2022

Pos. n. 2

Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente Area 3 - A3.1  
"Ufficio di Vigilanza degli Enti regionali di competenza "  
(Rif. Nota 4 marzo 2022, n. 13518)

**Oggetto:** *Applicabilità dell'istituto dello "scavalco" tra Enti locali ed Ente Parco dell'Etna.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento, in relazione al quesito sollevato dall'Ente Parco dell'Etna, giusta nota 31 gennaio 2022, n. 5664, relativo all'applicazione dell'istituto dello "scavalco condiviso", chiede a questo Ufficio se, seppur il CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, applicato anche al personale degli enti parco regionale, non preveda l'applicazione di tale istituto, lo stesso possa trovare comunque applicazione, anche tramite eventuali normative equivalenti o surrogatorie, tra Enti locali ed Enti parco.

2. In relazione al quesito sottoposto, si osserva quanto segue.

L'istituto dello "scavalco condiviso" è espressamente disciplinato dall'ordinamento generale del pubblico impiego che – nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione – riconosce ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti, ai sensi dell'art.53, comma 1,<sup>1</sup> decreto

<sup>1</sup> **Art. 53, d.lgs. n. 165/2001:** "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (...)".

legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed in particolare, per gli enti locali, l'art.1, comma 58 *bis* della legge n. 662/1996, la possibilità che i dipendenti possano svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. Per gli enti locali, esiste, tra l'altro, una precipua norma contrattuale che disciplina tale istituto, ovvero l'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 (Contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 – 2003), in attuazione dell'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145<sup>2</sup>, che consente di utilizzare personale di altri enti del comparto, previa stipula di una specifica convenzione che disciplini gli aspetti indicati dalla disposizioni richiamata, per periodi predeterminati (fra gli altri, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore) e previo l'assenso del dipendente (DELIBERAZIONE n. 105/2016/PAR Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise).

Non può trascurarsi, inoltre, il disposto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in base al quale: *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*. In questo ambito, sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, ai Comuni che non hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non è consentito servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni locali oltre l'ambito delle 36 ore settimanali.

---

2 **Art. 1, comma 124, legge n. 145/2018:** *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*.

Nella fattispecie, nell'ipotesi di scavalco "condiviso" se, da un lato, permane la titolarità dell'originario rapporto lavorativo con l'ente di appartenenza, dall'altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell'ente utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. Difatti, in tale ipotesi il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale.

Dalla superiore disamina emerge come trattasi di disciplina espressamente prevista per il settore enti locali.

D'altronde, come precisato dalla medesima Amministrazione Richiedente, il CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, applicato anche al personale degli enti parco regionale, non prevede, né disciplina tale istituto.

L'unico riferimento normativo appare essere il richiamato art. 53, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001, dal quale, come corroborato dagli orientamenti giurisprudenziali riportati, emergerebbe una generica possibilità, per i lavoratori a tempo parziale, di svolgere attività lavorativa per altri enti.

In tale direzione, sempre la medesima disposizione, al comma 8, disciplina l'ipotesi che le pubbliche amministrazioni possano conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche con la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Orbene, non può non sottolinearsi, a tal proposito, come la possibilità di applicazione concreta dei predetti istituti, ovvero la possibilità di potere equiparare gli stessi all'istituto dello scavalco condiviso, richieda un confronto con l'ARAN, chiamata istituzionalmente ad assistere le pubbliche amministrazioni per l'uniforme applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

F.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna